



Decisione/1375/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5281/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5281/TFNSVE/2025-2026, 5281 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA (matricola 952852) contro la società A.S.D. BARDI (matricola 910441) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Reggiani Marco (matricola 6696905) e Terbonati Manuel (matricola 4163716)

in data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA (matricola 952852) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. BARDI (matricola 910441), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento ai calciatori Marco Reggiani (matricola 6696905), per euro 44,00, e Manuel Terbonati (matricola 4163716), per euro 220,00.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni alle-gate al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titola-re del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 264,00 (duecentosessantaquattro/00), come dalle medesime, rispettive,



attestazioni rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. BARDI (matricola 910441) tenuta alla corresponsione, in favore della società A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA (matricola 952852), del premio di formazione tecnica relativamente ai calciatori Marco Reggiani (matricola 6696905) e Manuel Terbonati (matricola 4163716)), nella misura complessiva di euro 264,00 (duecentosessantaquattro/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai